

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6006

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESSARI, ANDREANI, COSTA SILVIA, D'ADDARIO, NICOLAZZI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, COSTA RAFFAELE, CAVERI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREIS, ANTONUCCI, BALESTRACCI, BASSI MONTANARI, BATTAGLIA PIETRO, CACCIA, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CECCHETTO COCO, CILIBERTI, CIMA, DAL CASTELLO, DONATI, FIANDROTTI, FIORI, FORMIGONI, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LANZINGER, MANNA, MATTIOLI, MENSORIO, NAPOLI, NICOTRA, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PELLIZZARI, PERRONE, PROCACCI, RIVERA, ROSINI, SANTUZ, SAVINO, SAVIO, SCALIA, TAMINO, TASSONE, VAIRO, ZAMBON, ZEVI, ZOPPI

Presentata l'8 ottobre 1991

Modifiche e integrazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della presente proposta di legge è ambizioso: recuperare la fiducia di quei cittadini che sono andati via via « disaffezionandosi » a quel delicato momento del gioco democratico che si esprime nella consultazione elettorale per il rinnovo della massima espressione della volontà popolare, il Parlamento della Repubblica.

Da troppo tempo — e negli ultimi tempi con segni davvero inquietanti —

siamo abituati a registrare passivamente il crescere della disaffezione dei cittadini nei confronti del sistema dei partiti nel momento delicato in cui il cittadino è chiamato a dar vita al sistema delle rappresentanze. Disaffezione che si esprime oggi con diverse modalità, dall'astensione dal voto, al voto bianco o nullo.

È nostra convinzione che questa disaffezione non riguardi in particolare questo o quel partito ma l'intero sistema dei

partiti. È per questo motivo che, mettendo per un attimo da parte le diverse spiegazioni che ogni cittadino — qualunque sia la sua fede politica, le sue convinzioni più profonde, la sua cultura o sensibilità sociale — può dare di questo fenomeno, intendiamo, con la stessa trasversalità con cui registriamo il fenomeno della disaffezione al voto, proporre un tentativo di soluzione di questo per noi gravissimo problema.

Fino ad oggi il cittadino « disaffezionato » non lascia traccia del suo gesto. Negando a noi, che ci riconosciamo nel sistema dei partiti, anche se questo sistema vorremmo rinnovato, la sua fiducia, il suo voto, ci priva anche di quella positività che probabilmente c'è al fondo di questo gesto che può in alcuni casi essere ricondotto a una sorta di rivolta morale.

Noi vogliamo distinguere — non sappiamo se a ragione o a torto — tra quanti più che dalla protesta morale si fanno muovere dall'indifferenza, dalla superficialità o dall'apatia infingarda. Ci pare pertanto di doverci rivolgere a coloro che riconoscono l'importanza dell'appuntamento con il voto; a coloro che ritirano i documenti, vanno al seggio, entrano in cabina e ne escono senza essere riusciti a porre la loro croce su uno dei tanti (troppi ?) simboli dei partiti in lizza. Nel depositare la scheda bianca nell'urna noi leggiamo un gesto certo di sconforto, forse di rabbia ma in ultima istanza un gesto disperatamente civile. Noi non annettiamo la stessa rilevanza al voto annullato in maniera volgare o alla pigrizia dell'astensione. È per questi motivi che decidiamo, con la presente proposta di legge, di dare, in un modo molto particolare, rilevanza istituzionale a questo voto che, rispetto alle altre due forme di disaffezione, a nostro avviso irrecuperabili, può forse portare a un recupero pieno della partecipazione attiva al gioco democratico.

Prendiamo questa iniziativa anche perché siamo consapevoli che registrare questo fenomeno, con le modalità contenute nell'articolato della proposta di legge, possa spingere anche i partiti, i nostri partiti, a dar vita a quel processo profondo di rinnovamento nel senso della moralità, dell'efficienza, della trasparenza di cui troppo spesso parliamo senza risultati.

I seggi vuoti alla Camera e al Senato, in ragione del numero delle schede bianche depositate nelle urne, e computati con lo stesso meccanismo con cui si attribuiscono i seggi alle diverse liste, vuol essere per noi un campanello d'allarme che noi stessi attiviamo. Una volta approvata questa proposta di legge, se tra una tornata elettorale e l'altra, riuscissimo a veder ridursi i seggi vuoti, vorrà dire che questo nostro tentativo si muoveva nella direzione giusta.

Nel dispositivo inseriamo una clausola di garanzia secondo la quale se per ipotesi il numero delle schede bianche dovesse superare la soglia del 50 per cento, si deve procedere alla ripetizione dell'elezione.

Può essere utile ricordare che nelle dieci legislature della Repubblica l'andamento delle astensioni è passato dal 7,8 per cento della prima legislatura all'11,3 per cento dell'ultima (come punta massima). La punta minima è nella seconda e terza legislatura con un 6,2 per cento. L'andamento delle schede nulle è invece più discontinuo: passa dall'1,6 per cento della prima al 2,5 per cento della decima, con una punta massima del 3,4 per cento nella nona e una punta minima dell'1,1 per cento nella settima. Anche l'andamento delle schede bianche è piuttosto discontinuo e passa dallo 0,6 per cento della prima legislatura (minimo assoluto delle dieci legislature) all'1,9 della decima, con una punta massima di 2,4 nella nona legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 16 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le schede bianche sono valide. Si considerano bianche le schede sulle quali non è apposto alcun segno ».

ART. 2.

1. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni e il numero delle schede bianche, come risultato dai verbali ».

2. Al secondo comma del medesimo articolo 17 è aggiunto il seguente periodo: « Qualora il numero delle schede bianche sia non inferiore al 65 per cento dei votanti, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale dichiara che il seggio non è assegnabile ad alcun candidato ».

3. Il terzo e il quarto comma del citato articolo 17 sono sostituiti dai seguenti:

« Dell'avvenuta proclamazione o della dichiarazione di non assegnabilità del seggio il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore eventualmente proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediatamente notizia della proclama-

zione del senatore eletto o della dichiarazione di non assegnabilità del seggio all'ufficio elettorale regionale ».

ART. 3.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte di appello od il tribunale a termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione o di non assegnabilità del seggio trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati, nonché la cifra elettorale corrispondente al numero delle schede bianche;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione o la dichiarazione di non assegnabilità del seggio. La cifra elettorale corrispondente al numero delle schede bianche è data dal totale delle schede bianche registrate nei collegi nei quali non è avvenuta la proclamazione o la dichiarazione di non assegnabilità del seggio ai sensi dell'articolo 17 ».

2. Il quarto comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione del numero dei seggi si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale, compresa quella corrispondente al numero delle schede bianche, successivamente per uno, due, tre, quattro, ...sino

alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi, si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. Qualora in tale graduatoria siano compresi uno o più quozienti ottenuti dalla divisione della cifra elettorale corrispondente al numero delle schede bianche, l'ufficio elettorale regionale dichiara non assegnabili ad alcun gruppo un numero di seggi pari ai quozienti così ottenuti ».

3. Il terzo periodo del settimo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: « Della proclamazione o della eventuale dichiarazione di non assegnabilità dei seggi l'ufficio dà notizia alla Segreteria del Senato e alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati ».

4. L'ottavo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione o la dichiarazione di non assegnabilità del seggio ai sensi dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano di età. Qualora in tale collegio il numero delle schede bianche rappresenti la maggioranza relativa dei voti, il seggio è dichiarato non assegnabile ad alcun candidato ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis*. — 1. Qualora il numero delle schede bianche superi il 50 per cento dei voti validi espressi, le elezioni nella regione sono annullate.

2. Le proclamazioni effettuate nella regione ai sensi degli articoli precedenti divengono definitive dopo l'accertamento, da parte dell'ufficio elettorale regionale, del non raggiungimento da parte delle schede bianche del *quorum* di cui al comma 1.

3. In caso di annullamento ai sensi del comma 1, si procede all'indizione di nuove elezioni nella regione entro tre mesi ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

ART. 61-*bis*. — 1. Le schede bianche sono valide e rappresentano conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 69, voti espressi per la lista delle schede bianche, agli effetti degli articoli 78 e 83 ».

ART. 6.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e le schede bianche e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario pro-

clama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio; ».

2. Il numero 2) del primo comma del citato articolo 68 è sostituito dal seguente:

« 2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati e dalla lista delle schede bianche, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati; ».

ART. 7.

1. All'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora sulla scheda non sia stato apposto alcun segno, la scheda è bianca ed il voto è stato espresso per la lista delle schede bianche ».

ART. 8.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« 1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al n. 2) dell'articolo precedente, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

la cifra elettorale della lista delle schede bianche è data dalla somma dei voti espressi mediante scheda bianca nelle singole sezioni della circoscrizione; ».

ART. 9.

1. All'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente periodo: « I seggi spettanti alla lista delle schede bianche non sono assegnati ad alcun candidato ».

ART. 10.

1. L'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — 1. Dell'avvenuta proclamazione e della eventuale assegnazione di seggi alla lista delle schede bianche il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico ».

ART. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e dalla lista delle schede bianche ed accerta quali delle liste abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale di almeno

300.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) dell'articolo 76 ».

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente periodo: « Qualora il seggio sia attribuito alla lista delle schede bianche, l'ufficio centrale circoscrizionale dichiara che il seggio non è attribuito ad alcun candidato ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

« ART. 84-*bis*. — 1. Qualora il numero delle schede bianche superi il 50 per cento dei voti validi espressi in tutte le circoscrizioni, le elezioni sono annullate.

2. Le proclamazioni effettuate ai sensi degli articoli precedenti divengono definitive dopo l'accertamento, da parte dell'Ufficio centrale nazionale, del non raggiungimento, da parte delle schede bianche, del *quorum* di cui al comma 1.

3. In caso di annullamento ai sensi del comma 1, si procede all'indizione di nuove elezioni entro tre mesi ».